

Gazzetta ufficiale

C 141

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

17 aprile 2019

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 141/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9280 — DXC Technology/ Luxoft Holding) ⁽¹⁾	1
2019/C 141/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9318 — Colisée/Armonea) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 141/03	Tassi di cambio dell'euro	2
---------------	---------------------------------	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2019/C 141/04	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni	3
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 141/05	Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali	4
2019/C 141/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9296 — Macquarie/China Investment/Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2019/C 141/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9313 — Equistone/CH&CO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9280 — DXC Technology/Luxoft Holding)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 141/01)

Il 25 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9280. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9318 — Colisée/Armonea)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 141/02)

Il 10 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9318. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

16 aprile 2019

(2019/C 141/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1305	CAD	dollari canadesi	1,5110
JPY	yen giapponesi	126,59	HKD	dollari di Hong Kong	8,8665
DKK	corone danesi	7,4642	NZD	dollari neozelandesi	1,6713
GBP	sterline inglesi	0,86390	SGD	dollari di Singapore	1,5302
SEK	corone svedesi	10,4638	KRW	won sudcoreani	1 283,17
CHF	franchi svizzeri	1,1371	ZAR	rand sudafricani	15,8797
ISK	corone islandesi	135,60	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5846
NOK	corone norvegesi	9,5869	HRK	kuna croata	7,4370
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 923,09
CZK	corone ceche	25,663	MYR	ringgit malese	4,6736
HUF	fiorini ungheresi	319,78	PHP	peso filippino	58,517
PLN	zloty polacchi	4,2744	RUB	rublo russo	72,7183
RON	leu rumeni	4,7618	THB	baht thailandese	35,961
TRY	lire turche	6,5718	BRL	real brasiliano	4,3922
AUD	dollari australiani	1,5767	MXN	peso messicano	21,3551
			INR	rupia indiana	78,6445

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

(2019/C 141/04)

1. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (Unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, BELGIO ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento	Repubblica popolare cinese	Dazio antisovvenzioni	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22).	24.12.2019

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso agli operatori economici

Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

(2019/C 141/05)

Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli iter amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) ⁽¹⁾ per il ciclo di gennaio 2020.

L'elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) relativo all'unione doganale ⁽²⁾.

Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale devono pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 12 giugno 2019, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

Gli operatori interessati sono invitati a consultare periodicamente l'elenco per essere informati della situazione delle richieste.

Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm

⁽¹⁾ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it&Screen=0

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9296 — Macquarie/China Investment/Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 141/06)

1. In data 10 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Macquarie Group («Macquarie», Australia),
- China Investment Corporation («CIC», Cina),
- Allianz SE («Allianz», Germania),
- Dalmore Capital Limited («Dalmore», Regno Unito),
- International Public Partnerships Limited («INPP», Regno Unito),
- attività di National Grid relativa alla distribuzione di gas («Cadent», Regno Unito).

Macquarie, CIC, Allianz, Dalmore e INPP acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Cadent.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Macquarie opera su scala mondiale nei servizi bancari, finanziari, di consulenza, di investimento e di gestione patrimoniale. Macquarie controlla imprese che svolgono le seguenti attività nel settore del gas nel Regno Unito: i) Corona Energy, che fornisce gas e energia elettrica, principalmente a clienti commerciali, industriali e del settore pubblico, in Gran Bretagna; ii) Calon Energy, che possiede 3 centrali a gas a ciclo combinato in Gran Bretagna; iii) Macquarie Energy Leasing, che fornisce contatori a clienti in Gran Bretagna;
- CIC, costituita nel gennaio 2015, è specializzata negli investimenti diretti. CIC detiene il controllo comune di Neptune Energy Group Limited («Neptune»), che opera nella prospezione e nella produzione di petrolio e di gas concentrandosi sulle regioni del Mare del Nord, del Nordafrica e dell'Asia sud-orientale;
- Allianz è un gruppo di servizi finanziari operante a livello mondiale nelle assicurazioni e nella gestione patrimoniale;
- Dalmore è una società indipendente di gestione di fondi specializzata nelle opportunità a basso rischio per investitori istituzionali nel settore infrastrutturale del Regno Unito;
- INPP è un'impresa specializzata negli investimenti infrastrutturali;
- Cadent comprende quattro delle otto reti regolamentate di distribuzione del gas ubicate in varie parti della Gran Bretagna, che coprono un territorio geograficamente definito comprendente Inghilterra orientale, North London, Inghilterra nord-occidentale e West Midlands. Attualmente Cadent è controllata congiuntamente da Macquarie e National Grid.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9296 — Macquarie/China Investment/Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9313 — Equistone/CH&CO)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 141/07)

1. In data 11 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Equistone Partners Europe Limited («Equistone», Regno Unito),
- CH & CO Catering Group (Holdings) Limited («CH&CO», Regno Unito).

Equistone acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di CH&CO.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Equistone: impresa di investimenti in private equity che opera a sostegno di società di medie dimensioni investendo come partner strategico accanto ai gruppi dirigenziali di tali società in Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera,
- CH&CO: presta servizi di catering a contratto e servizi di ristorazione su concessione nel Regno Unito.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9313 — Equistone/CH&CO

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT